



LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

FABIO MONGIARDINI

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Cod.Fisc. MNGFBA61L31F952G

Partita Iva 01174370039

Iscritto all'Ordine dei Dott.ori Commercialisti Esperti Contabili Provincia di Novara n°104/A
fabio.mongiardini@studiocodamongiardini.it

STUDIO CODA ZABETTA & MONGIARDINI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Legge 13 agosto 2010 n° 136
G.U. 196 del 23/08/2010
Entrata in vigore 07/09/2010

- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia



- *Ratio della norma - Legge 136/2010 -*



- Porre in essere tutti gli strumenti idonei a prevenire e combattere comportamenti illeciti di stampo mafioso, sia mediante il ricorso alla revisione della normativa penale, processuale ed amministrativa, sia istituendo nuovi sistemi di controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Ratio della norma

- nella specifica relativa all'art. 3 -

- La ratio della norma è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

Legge 13 agosto 2010 n° 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

• *Art. 1*

- Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione
- Ricognizione Normativa penale;
- Ricognizione Normativa procedurale;
- Ricognizione Normativa sulla prevenzione;
- Confisca/Sequestro beni

• *Strutturata in 15 articoli*

• *Art. 2*

- Delega il Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- Regolamentazione della documentazione antimafia;
- Creazione di banche dati

Legge 13 agosto 2010 n° 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

- **Art. 3**

- Tracciabilità dei flussi finanziari
- → Insieme di norme che regolamentano gli spostamenti dei flussi finanziari

- **Art. 4**

- Controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiale

- **Art. 5**

- Identificazione degli addetti ai cantieri

- **Art. 6**

Sistema sanzionatorio in relazione ai contenuti dell'art. 3

- **Art. da 7 a 15**

- Norme a carattere penale e di prevenzione delle Forze dell'Ordine

Documentazione correlata e successiva alla Legge 136/2010

- Decreto Legge 12 Novembre 2010 n° 187 convertito nella Legge 17/12/2010 n° 217
 - ↓
- Articolo 6 → Disposizioni interpretative Legge 136 art. 3
- Determinazione n° 10 del 22 dicembre 2010 AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Determinazione n° 8 del 18 novembre 2010 AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Definizioni dei soggetti

- Stazioni appaltanti sono:




- AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI



- Amministrazioni dello Stato
- Enti pubblici territoriali
- Enti pubblici non economici
- Organismi di diritto pubblico
- Associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti

- Filiera delle imprese
- La definizione di filiera delle imprese è riferita ai subappalti e sub contratti stipulati per l'esecuzione del contratto

Decorrenza della nuova disciplina



Disciplina transitoria



- I contratti di sub appalto ed i sub contratti stipulati ante 07/09/2010, dovranno essere adeguati alle disposizioni di tracciabilità entro il 06 marzo 2011
- 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 136/2010
 - Determinazione n° 10
 - Meccanismo di integrazione automatica

Soggetti interessati



- Appaltatori, sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese più i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori



- Indipendentemente dal valore:
- Cita la determinazione n° 8 →
- *“ Tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o sub contratti ”*

Utilizzo dei conti correnti dedicati

- Appaltatori–Sub appaltatori–Sub contraenti–Concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti:
- Accesi presso le Banche o società Poste Italiane Spa
- Dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche

- Ogni movimentazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere posta in essere tramite uno o più c/c bancari o postali utilizzati anche promiscuamente per più commesse purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante o all'Amministrazione concedente circa il conto/conti utilizzati

Sanzioni:

utilizzati

- Mancato utilizzo del soggetto Banca/Posta → sanzione dal 5 al 20% del valore della transazione eseguita a carico della parte inadempiente (amministrazione pecuniaria)

- Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche

Sanzioni:

- Mancato utilizzo del c/c dedicato → sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione eseguita a carico della parte inadempiente

Comunicazione alla stazione appaltante o all'Amministrazione concedente

- Appaltatori, sub appaltatori, sub contraenti, concessionari di finanziamenti pubblici



Devono comunicare alla stazione appaltante o all'Amministrazione concedente

• Generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi

• Estremi identificativi dei c/c dedicati

• C/c già esistenti: entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alle pubbliche commesse

• Termini
• In ipotesi di modifica dei c/c utilizzati
• Obbligo di comunicazione della modifica intervenuta

• Nuovi c/c:
• entro 7 giorni dalla loro accensione

• Sanzioni

- Omessa, tardiva, incompleta comunicazione di tali elementi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro

Utilizzo di bonifico ed altri strumenti tracciabili

↓ obbligo

- Tutte le movimentazioni (sia entrate che uscite) relative a lavori/servizi/forniture, pubblici, nonché gestione di finanziamenti pubblici devono essere:
- Registrati su c/c dedicati;
- Effettuati esclusivamente
- - tramite bonifico bancario/postale
- - tramite altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità (Ri.Ba)

↓ sanzione

- Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà una sanzione dal 2 al 10% della transazione finanziaria

Indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) e del C.U.P. (Codice Unico di Progetto)

- Tutti gli strumenti finanziari devono riportare in relazione ad ogni transazione ed a carico dell'intera filiera delle imprese, l'indicazione del:

- C.I.G.
- C.U.P.

• C.I.G.

- Attribuito da autorità di vigilanza su contratti pubblici
- Su richiesta della stazione appaltante

• Sanzioni:

- poiché l'art. 6 della legge 136/2010 non è stato variato dal D.L. 187, si ritiene che:
- Non sia sanzionabile l'omessa indicazione del C.I.G.
- Sia sanzionabile l'omessa indicazione del C.U.P.
- Non sia sanzionabile l'omessa indicazione del C.I.G. e C.U.P. se il pagamento⁰⁴ avviene con strumenti diversi dal bonifico.

• C.U.P.

- L'art. 11 della Legge 3/2003 ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2003 ogni progetto di investimento pubblico sia dotato di un C.U.P. Secondo le modalità stabilite dal CIPE con delibera del 27/12/2002 n° 143

Pagamenti di spese generali a dipendenti, consulenti, fornitori – anche per acconti su immobilizzazioni -

- **Obbligo** di agire tramite c/c dedicati:
 - Sempre tramite bonifici o altri strumenti idonei atti a garantire la tracciabilità dei flussi;
 - Sempre e comunque a prescindere che l'importo erogato sia esclusivamente dedicato alla realizzazione di servizi e forniture pubbliche → anche per apparecchiature usate promiscuamente
 - **Non obbligo** di indicazione del C.I.G. E del C.U.P.
- Possibilità di pagare anche con:
- Assegni bancari
 - Assegni postali
- A condizione che:
- Il c/c del beneficiario deve essere dedicato
 - Il titolo deve avere la clausola di non trasferibilità

Pagamenti a favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori fornitori di pubblici servizi



- Non obbligo di utilizzare bonifici e non obbligo di indicazione del C.I.G. e C.U.P. per strumenti pagamenti (comunque strumenti tracciabili)



- Imposte e tasse
- Inps, Inail, Cassa Edile
- Assicurazioni, Fidejussioni relative alla commessa
- Gestioni di pubblici servizi (Enel/Spese telefoniche ecc.)

Spese giornaliere



- Spese di singolo valore di spesa inferiori o uguali unitariamente ad Euro 1.500,00 per lavori, servizi e forniture pubbliche



- I pagamenti possono avvenire con qualunque modalità purché non in contanti, senza obbligo di indicazione del C.I.G. e C.U.P.

Spese estranee al contratto pubblico a cui si riferisce il c/c dedicato

- Poiché le imprese appartenenti alla filiere hanno la possibilità di impiegare il c/c dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il C.I.G., qualora ciò accadesse e ciò comportasse l'impossibilità di adempiere ai pagamenti relativi agli oneri delle pubbliche commesse, l'impresa dovrà:


• Reintegrare il c/c dedicato

- Mediante bonifico bancario o postale

- Mediante altro strumento idoneo (art. 4 Determinazione n° 8 del 18/11/2010)

- Sanzione → reintegro con strumenti non previsti
sanzione amministrativa pecuniaria del 2 e 5% del
valore del reintegro

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità




Risoluzione del contratto



- Il mancato rispetto della modalità di pagamento obbligatorio atto a garantire la tracciabilità, determina la risoluzione di diritto del contratto.

D.L. 187/2010

Applicazione delle sanzioni



Allegato A

Richiesta di Codice Identificativo Gara o Codice Unico di Progetto non noto, relativo ad un appalto.

Impresa/Azienda

.....

Al Comune di

Settore

Oggetto: richiesta di CIG / CUP non noto ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di, affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del, disciplinato dal contratto di appalto stipulato in data, Rep. n., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si richiede

(ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3)

il **Codice Identificativo Gara (CIG) / Codice Unico di Progetto (CUP)** dell'appalto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto.

Data,

Il Legale Rappresentante Azienda

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Impresa/Azienda
.....

Al Comune di
Settore

Oggetto: comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di, affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del, disciplinato dal contratto di appalto stipulato in data, Rep. n., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

Oppure

In relazione a tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vostra Amministrazione, disciplinati dai contratti di appalto indicati in calce al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal, presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.;

oppure

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche, essendo destinato a tale funzione a far data dal, presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.;

> i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI CAB CIN

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig., nato a, residente a, cod. fisc., operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);

b) sig., nato a, residente a, cod. fisc., operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);

si segnala

che, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra Amministrazione, si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate - del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Data,

Il Legale Rappresentante Azienda

Allegato C

Schema sintetico di clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nel contratto di appalto.

Art. XX

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. XX

(Cause di risoluzione del contratto)

(..)

X. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. XX

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegato D

Schema sintetico di clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nei contratti tra l'appaltatore e i subappaltatori/subfornitori.

Art. XX

(Obblighi del subappaltatore/subfornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e cause di risoluzione in caso di inottemperanza ad alcuni obblighi)

1. L'impresa in qualità di subappaltatore / subfornitore nell'ambito dell'appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.